

Anno XXXIX

REPUBBLICA ITALIANA

N. 64 Speciale
Ambiente



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 3 SETTEMBRE 2008

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO

E' possibile sottoscrivere abbonamenti cartacei in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che "**l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità.**"

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinose-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinose-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione**ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 09.07.2008, n. 628:

L.R. 17.07.2007, n. 22 - art. 6. Istituzione ed organizzazione nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) dell'Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC)..... Pag. 4

DELIBERAZIONE 09.07.2008, n. 629:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 – L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali. Pag. 8

DELIBERAZIONE 09.07.2008, n. 630:

D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45. Protocollo di intesa per la corretta gestione dei rifiuti portuali denominato: “Porti Puliti”..... Pag. 18

DELIBERAZIONE 24.07.2008, n. 688:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45. Accordo di programma per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti di provenienza agricola, denominato: “Impresa agricola pulita”. Approvazione. Pag. 28

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2008, n. 628:

L.R. 17.07.2007, n. 22 - art. 6. Istituzione ed organizzazione nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) dell'Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC).

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende valorizzare, in coerenza con gli obiettivi del VI° Programma per l'Ambiente dell'U.E. e con il Protocollo di Kyoto, politiche nel settore della gestione dei rifiuti urbani improntate alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi, in modo particolare garantendo il riciclo delle frazioni organiche derivanti dalle raccolte differenziate di utenze domestiche e di grandi utenze, al fine di ottenere concimi naturali (ammendanti, compost di qualità, ..etc);

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 42 Ordinario del 25.07.2007, con la quale la Regione Abruzzo ha dettato disposizioni per promuovere politiche finalizzate all'impiego di concimi naturali derivanti da rifiuti organici (umido e rifiuti verdi), nel settore agricolo, florovivaistico, aree protette e verde pubblico;

Considerato che l'art. 6 della suddetta L.R. 22/07, prevede l'organizzazione, con atto della Giunta Regionale, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (di seguito denominato: "ORR"), di un Osservatorio Regionale sul Compostaggio (di seguito denominato: "ORC"), con il compito di supportare, sul piano tecnico-scientifico ed operativo, le attività nel settore del compostaggio e dell'autocopostaggio, previste dalla L.R. 22/07 e dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 s.m.i. "Norme in materia ambientale", che disciplina la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti e prevede, all'art. 196 comma 1, tra le competenze della Regione, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (lett. b) e l'incentivazione alla riduzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi (lett.1);

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che all'art. 8 ha previsto un Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), già istituito con l'ex L.R. 9.08.2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" ed il cui funzionamento è stato definito con DGR n. 1148 del 16.10.2006 "Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR)";

Richiamata pertanto, la DGR n. 1148 del 16.10.2006 "Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR)", pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 97 Speciale dell'8.11.2006;

Considerato inoltre che la L.R. n. 45/07 prevede al capo IV "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j);
- all'art. 27 "Rifiuti Urbani Biodegradabili", in cui si prevede che la Giunta Regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che ha previsto l'individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

Richiamato il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", denominato "Programma RUB", che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 29.04.2006, n. 217 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", che ha abrogato la legge 19.10.1984, n. 748 sulle produzioni e commercializzazione dei fertilizzanti, che indica le caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati;

Visto il D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd. "G.P.P.") che prevede l'introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post-consumo e che gli ammendanti verdi e misti, prodotti con "compost" da frazioni organiche di rifiuti compostabili sono tra i materiali soggetti alla normativa;

Richiamata la DGR n. 1149 del 16/10/2006, con la quale è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), denominato: "Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell'utilizzo degli ammendanti", pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 97 Speciale del 8.11.2006, accordo sottoscritto dalle parti interessate il 9.11.2006, finalizzato, tra l'altro, alla promozione di iniziative nel campo del riciclo dei rifiuti organici, nonché alla definizione delle modalità operative per la concessione agli operatori interessati del "Marchio di qualità - Compost Abruzzo";

Richiamata la DGR n.1528 del 27.12.2006 "Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico - biologico", pubblicata sul *B.U.R.A.* Speciale n. 11 del 9.02.07, che detta disposizioni tecniche anche in materia di compostaggio;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.07 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato: "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani

oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 71 Speciale del 5.09.07;

Preso atto dei programmi e degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007 – 2013, approvato il 19.12.2007 dalla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, che si richiama nel presente provvedimento e che prevede, all’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” - Misura 121 “Ammodernamento delle aziende” diverse attività finalizzate a promuovere nell’attività agricola, il sostegno per l’acquisto di macchine ed attrezzature per l’impiego di ammendanti compostati al fine di tutelare e migliorare la qualità dei suoli, prevenire l’insorgere di fenomeni o processi di degrado e di desertificazione, di inquinamento ambientale al fine di incentivare l’utilizzo dei materiali organici originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

Considerato che l’Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC), ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 45/07, rappresenta una struttura tecnica di supporto al Servizio di Gestione dei Rifiuti ed all’ORR che opera in collaborazione con i soggetti coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, Istituti tecnici scolastici, Ordini professionali e Strutture tecniche regionali e che persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati sull’attività degli impianti di produzione delle frazioni organiche destinate al compostaggio, per rilevare l’andamento delle caratteristiche dei materiali con particolare riferimento alla destinazione finale del prodotto ottenuto;
- b) supporto tecnico scientifico agli Enti o operatori interessati alla produzione ed all’utilizzo delle frazioni organiche soggette al compostaggio;

- c) definizione e validazione di metodiche di analisi, campionamento e controllo del compost, ad integrazione della normativa regionale o statale;
- d) promozione e formazione degli operatori sulle tecniche della raccolta differenziata delle frazioni organiche;
- e) gestione del “Marchio di qualità – Compost Abruzzo”, in collaborazione con il C.I.C., L’ARTA e l’ARSSA;

Considerato che si rende necessario individuare e coinvolgere nelle attività previste dall’ORC diversi Enti, Consorzi di settore e Strutture tecniche regionali, i cui rappresentanti, designati dagli stessi, su apposita richiesta del competente Servizio regionale, possono costituire l’Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC), in riferimento alle specifiche competenze tecnico-scientifiche svolte nel settore della gestione dei rifiuti e della fertilità dei suoli;

Ritenuto che, per i motivi sopra richiamati, l’ORC possa essere costituito nel seguente modo:

- n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Abruzzo, con funzioni di coordinamento delle attività dell’ORC;
- n. 1 rappresentante designato dal competente Servizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca;
- n. 1 rappresentante di ogni Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR);
- n. 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori. (C.I.C.);
- n. 1 rappresentante dell’Agenzia Regionale di Tutela Ambientale (ARTA);
- n. 1 rappresentante dell’Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo (ARSSA);

- n. 1 rappresentante di ogni soggetto gestore di impianti di compostaggio, pubblici e privati, autorizzati all'esercizio ai sensi di legge;

Ritenuto che le attività dell'ORC (riunioni, redazione rapporti, elaborazioni linee guida, ..etc.), si svolgeranno nell'ambito delle iniziative dell'ORR, presso il Servizio Gestione Rifiuti ed alle quali potranno partecipare (volta per volta e/o essere cooptati in modo permanente), in caso di necessità e per meglio affrontare e svolgere le proprie finalità tecnico-scientifiche, anche altri soggetti, individuati e proposti dall'ORC;

Considerato pertanto, che si rende necessario coinvolgere il maggior numero di Enti, Istituti tecnici scolastici ed operatori coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, nonché associazioni produttive, ambientaliste e dei consumatori, imprese ed operatori dei diversi settori: agricolo, floro-vivaistico, agro-forestale, commercio, ordini professionali, .. etc., al fine di avere la più ampia base di partecipazione alle attività finalizzate alla promozione dell'utilizzo degli ammendanti e del compost di qualità, requisito indispensabile per la buona riuscita dei programmi;

Precisato che l'istituzione ed il funzionamento dell'ORC, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, come disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 22/07;

Dato atto che il Dirigente del competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Visti

il DLgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R.45/07 ;

la L.R. 22/07;

Vista la legge n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di organizzare ai sensi dell'art. 6 della L.R. 22/07, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) di cui all'art. 8 della L.R. 45/07, l'Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC), per le finalità e con e modalità richiamate in premessa e previste dalla L.R. 22/07;
2. di individuare nel seguente modo la composizione dell'ORC:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Abruzzo, con funzioni di coordinamento delle attività;
 - n. 1 rappresentante del competente Servizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca;
 - n. 1 rappresentante di ogni Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR);
 - n. 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori. (C.I.C.);
 - n. 1 rappresentante dell'Agenzia Regionale di Tutela Ambientale (ARTA);
 - n. 1 rappresentante dell'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo (ARSSA);
 - n. 1 rappresentante di ogni soggetto gestore di impianti di compostaggio, pubblici e privati, in esercizio nella Regione;
3. di incaricare il competente Servizio Gestio-

ne Rifiuti per l'adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto ed all'organizzazione delle attività dell'ORC;

4. di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR), al competente Servizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca della Regione Abruzzo, agli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR) di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA - Direzione Centrale, all'ARSSA, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o C.C.I.A.A. di L'Aquila, al Consorzio Nazionale Compostatori (CIC), ai Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società SpA e gestori di impianti di compostaggio in esercizio in Abruzzo;
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2008, n. 629:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 – L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, utili a superare le attuali arretratezze del sistema di gestione dei rifiuti e le diverse criticità territoriali, che assicurino un'efficace protezione della salute e dell'ambiente, tramite una rete integrata

di impianti di smaltimento e/o recupero, da realizzare secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", che, in particolare, ha sostituito integralmente la Parte II del D.Lgs. 152/06, dedicata a VIA/VAS/IPPC, a partire dal 13 febbraio 2008;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Considerato che in attesa di specifiche direttive nazionali, si ritiene necessario definire, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 50 della L.R. 45/07, direttive regionali regolanti procedure per il rilascio delle autorizzazioni in via definitiva di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti, nonché per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente (MATTM) n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto: "Parere in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti" in cui si precisa che:

- La procedura VIA è “attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato” e non dunque in sede di rilascio dell’autorizzazione dell’impianto mobile di cui all’art. 28 del D.Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne in un sito ben individuato.
- L’applicazione dell’eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell’installazione dell’impianto e dell’avvio della campagna e ciò fini all’espletamento della medesima.

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Visto l’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale .. omissis ... Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per

la gestione integrata dei rifiuti”, che prevede:

- all’art. 4, comma 1, lett. j), che alla Regione spetta la competenza di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio degli impianti mobili, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all’art. 50, comma 2, che la Giunta regionale: “emana apposite direttive per disciplinare le modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le modalità di gestione degli impianti, le procedure di controllo, eventuali prescrizioni integrative”

Visto il D.P.C.M. 7.03.2007 con il quale si è provveduto ad eliminare l’esclusione dell’applicazione della VIA per gli impianti di recupero che operano in procedura semplificata (esclusione operata per il recupero dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, prevista con l’ex D.P.C.M. 3.09.1999), provvedimento che si è reso necessario a seguito dell’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006, causa C-486/04, con la quale la stessa Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia per la non corretta applicazione della normativa sulla VIA di cui alla direttiva 85/337/Ce;

Visto l’Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte seconda, “Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano”;

Visto l’ Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte seconda, “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, Punto 7 “Progetti di infrastrutture”, norme entrate in vigore dal 13 febbraio 2008, ai sensi del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Richiamata la DGR 22.03.2002, n. 119 e s.m.i. recante: "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali", pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 73 Speciale del 14.06.2002;

Richiamata la DGR 7.09.2007, n. 904, con la quale la Regione Abruzzo ha effettuato il primo adeguamento degli Allegati A e B della DGR n. 119/02, in esito alla entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non ha "ribadito" l'esclusione dalle procedure di VIA degli impianti di recupero sottoposti alla procedure semplificate, già disposta dalla citata Parte II del D.Lgs.n.152/06, entrata in vigore il 31 luglio 2007;

Richiamata la DGR 17.03.2008, n. 209 avente per oggetto "DGR 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 (G.U. n. 24 del 29.01.2008)", con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto ad aggiornare le disposizioni regionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), pubblicata sul *B.U.R.A.* Ordinario n. 25 del 30.04.2008;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, ha predisposto il documento, Allegato 1 al presente provvedimento, recante: "Direttive per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.", parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale sono state definite le direttive regionali, per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Preso atto che le disposizioni di cui all'Allegato 1, sono state discusse nella riunione

convocata dal Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 11004 del 28.04.2008 e tenutasi il 9.05.2008 e sono state definite a seguito del recepimento delle osservazioni formulate dall'ARTA - Direzione centrale e dalle Province di Chieti., L'Aquila, Pescara e Teramo; il verbale della riunione è conservato agli atti presso il Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto pertanto, di approvare le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, come direttive regionali vincolanti per i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 recante: "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";

Richiamata la D.G.R. 10.12.2003 n. 1198 avente per oggetto: "L.R. 28.04.2000 n. 83 Art. 20 - Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs. n. 36/2003 e della legge n. 372/99 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti", pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* n. 7 del 25 febbraio 2004;

Richiamata la D.G.R. 3.08.2007, n. 790 avente per oggetto: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 132 del 22.02.2006", pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* n. 71 Speciale Ambiente del 5 settembre 2007;

Vista la nota della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Assistenza Legale, prot.n. 12048 dell'8.05.2008, concernente la problematica relativa a profili di carattere edilizio-urbanistico degli impianti mobili di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, in relazione a quesiti posti dal Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. DN3/11593 del 6.05.2008,

nella quale si ritiene: “omissis ... Alla stregua degli approdi giurisprudenziali sopra illustrati, non può pertanto revocarsi in dubbio il carattere precario degli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti avuto riguardo non solo all'amovibilità degli impianti stessi (precarietà strutturale), ma anche alla loro destinazione a soddisfare esigenze contingenti e temporaneamente circoscritte omissis”;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti il DLgs.152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le “Direttive per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di

svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, di cui all'Allegato 1, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di comunicare il presente provvedimento, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA - Direzione Centrale, ai Dipartimenti provinciali dell'ARTA; all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, all'ANCI - Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Locali - Abruzzo;
3. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per i connessi e successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato 1, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Segue Allegato

Documento composto da n. 6 facciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla dell-
 berazione n. 679 del 9 LUG. 2008
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garlani)
Calonaci



COPIA

ALLEGATO 1

DIRETTIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA. E DI SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA PARTE IV, TITOLO I, ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS 3.04.2006, N. 152 E S.M.I.

PREMESSA

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15 e dell'art. 50, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", che attribuiscono al competente Servizio della Regione Abruzzo, il compito di emanare apposite direttive per disciplinare le modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le modalità di gestione degli impianti, procedure di controllo nonché eventuali prescrizioni integrative.

1. DEFINIZIONE DI IMPIANTO MOBILE DI SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI

Fatte salve eventuali disposizioni statali, per impianto mobile si intende di norma un impianto avente una tecnologia diffusa in molteplici esemplari, con caratteristiche di mobilità e di facile trasportabilità (amovibilità), finalizzato al trattamento di rifiuti per mezzo di campagne di limitata durata. L'impianto può essere situato anche in luogo chiuso, se ricorrono motivi di ottimizzazione dei processi e delle attività da svolgere.

1.1 ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI E GIURISPRUDENZA

Preliminarmente è necessario ribadire come la Corte di Giustizia ha sempre escluso la possibilità, per gli Stati membri, di eccepire prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.. Né alcuna incidenza ha riconosciuto alla ripartizione costituzionale di poteri tra autorità nazionali centralizzate e autorità decentralizzate sulla valutazione dell'inadempimento, essendo compito degli Stati membri vigilare sulla effettiva attuazione degli obblighi comunitari da parte delle autorità nazionali e locali al fine di non incorrere in procedure di infrazione comunitaria.

Il MATTM, con nota n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto: "Parere in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti", precisa che:

- la procedura VIA è - *attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato* - e non dunque in sede di rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile di cui all'art. 28, comma 7 del D.Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento della singola campagna in un sito ben individuato;
- l'applicazione della eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto e dell'avvio della campagna e ciò fino all'espletamento della medesima; .. *omissis*".

Pertanto la procedura di VIA, nel caso sia dovuta, viene differita in occasione della comunicazione per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, in quanto non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poiché va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può



avviarsi la procedura VIA che comporterà necessariamente la sospensione dell'istallazione dell'impianto fino alla definizione della medesima procedura.

La Regione Abruzzo, con la DGR 7.09.2007 n. 904, ha effettuato il primo adeguamento degli Allegati A e B della DGR n. 119/02, in esito alla entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale non ha "ribadito" l'esclusione dalle procedure di VIA degli impianti di recupero sottoposti alla procedura semplificata già disposta dalla citata Parte II del D.Lgs.n.152/06, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Infatti, la suddetta deliberazione, prendendo atto della modifica apportata dal D.P.C.M. 7.03.2007 all'Allegato A, lett. i) e l) del D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i., in esito alla sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006, causa C-486/04 - ha riformato, in conformità, gli Allegati A e B della D.G.R. n. 119/02, che individua le categorie di opere assoggettate alla procedura di VIA regionale, includendo anche gli impianti prima esclusi dalla verifica di compatibilità ambientale. Si veda, a proposito, la nota della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Assistenza Legale, prot.n. 11880 del 7.05.2008, avente per oggetto "Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata - Artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06", nota inviata in risposta ad un quesito della Provincia di L'Aquila.

L'adeguamento del quadro normativo regionale al precetto fissato dal giudice comunitario nella sentenza sopra richiamata - e recentemente riconfermato dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza 5.07.2007, causa C-255/05, si è sostanziato, del resto, in un'attività di carattere vincolato per l'Amministrazione.

Inoltre la Regione Abruzzo, con la DGR 17.03.2008, n. 209 avente per oggetto "DGR 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 (G.U. n. 24 del 29.01.2008)", ha altresì provveduto ad aggiornare le disposizioni regionali in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. COMPETENZE, NATURA E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

2.1 Il rilascio dell'autorizzazione definitiva prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, compete alla Regione (ove ha sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto il soggetto titolare dell'impianto), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. j), salvo specifica delega prevista dalla stessa ad altro Ente. Nello specifico, ai sensi della L.R.14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", art. 4, comma 3 e della L.R. 45/2007, il rilascio della predetta autorizzazione compete al Dirigente del competente servizio regionale.

Spetta altresì alla Regione, la ricezione e la verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati alle operazioni di smaltimento e di recupero, per lo svolgimento delle singole campagne di attività, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed ai sensi della L.R. 19.12.2007, n. 45, art. 50.

2.2 La predetta autorizzazione si configura, per espressa disposizione di legge (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), come un'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, indipendentemente dalle condizioni sito-specifiche delle aree ove opererà e, pertanto, non è considerata né come approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile. La stessa comporta una preventiva e positiva valutazione d'ordine tecnico da parte dell'ARTA dell'idoneità dell'impianto al trattamento dei rifiuti previsti.

Le presenti direttive individuano la documentazione che deve essere presentata dal soggetto interessato, all'atto della richiesta di autorizzazione ed al momento dell'invio della prevista comunicazione di installazione dell'impianto.

Il Servizio Gestione Rifiuti, può adottare prescrizioni integrative o può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento dell'attività dell'impianto mobile nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

2.3 La durata dell'autorizzazione definitiva, di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è di dieci anni.

3. IMPIANTI MOBILI ESCLUSI DALLA PRESENTE PROCEDURA AUTORIZZATIVA

3.1 Impianti mobili di sola riduzione volumetrica





L'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., prevede che *“Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.”*

Pertanto gli impianti di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee (*diverse dalle operazioni di vagliatura*), non sono assoggettati alle procedure di cui alle presenti direttive, fatta salva l'eventuale applicazione delle procedure previste da altre disposizioni in materia ambientale.

Per *“impianti di riduzione volumetrica”* si intendono gli impianti che provvedono alla sola riduzione volumetrica dei rifiuti, come operazioni di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti. Tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (CER). Per *“separazione delle frazioni estranee”*, si intende il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccanico-fisiche semplici (come la deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (CER).

3.2 Impianti di incenerimento

Per gli impianti mobili di incenerimento, anche perché caratterizzati da notevole complessità impiantistica, non si ritiene applicabile la procedura amministrativa di cui alla vigente normativa sugli impianti mobili, fatta salva comunque la procedura autorizzativa ordinaria di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed eventualmente, ove necessaria, quella relativa alla V.I.A. di cui alla Parte II, Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla DGR n. 119/02 e s.m.i., nonché alle disposizioni di cui alla L.R. 45/2007.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Alla domanda di autorizzazione definitiva, deve essere allegata una relazione tecnica che, con riferimento alla tipologia dell'impianto mobile, deve contenere almeno i seguenti dati:

1. certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da cui risultino, fra l'altro, le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l'oggetto sociale, la sede legale e che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né che a tali procedure sia stata sottoposta nel precedente quinquennio;
2. numero identificativo dell'impianto (costituito, ove presente, da numero di matricola o telaio);
3. indicazione dei rifiuti di cui si chiede il trattamento nell'impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, raggruppati per categoria di attività di recupero o smaltimento; qualora sia previsto il trattamento di rifiuti pericolosi devono essere specificate le caratteristiche di pericolosità e i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti;
4. descrizione del processo di trattamento;
5. descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
6. potenzialità massima giornaliera;
7. documentazione relativa a:
 - a. tipologia e quantità degli effluenti prodotti e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di captazione e raccolta eventualmente da adottare;
 - b. tipologia e quantità delle eventuali emissioni in atmosfera prodotte e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento;
 - c. sistemi atti ad evitare od attenuare fenomeni di inquinamento acustico e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevamento;
 - d. sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione dei rifiuti prodotti;
8. attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto o che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;
9. schede tecniche descrittive dell'impianto fornite dalla casa costruttrice con specifici disegni e fotografie;
10. dichiarazione di conformità dell'impianto (o delle sue parti) alle direttive CE 98/37 (macchine), CEE 89/336 (campi elettromagnetici) e CEE 73/23 (bassa tensione) fornite dalla casa costruttrice;





degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, utilizzando impianti mobili già previsti nel progetto approvato ai sensi dell'art. 242, comma 7, nonché dell'All. 4, alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non si applicano le procedure di V.I.A.

Da ultimo, considerato il carattere di urgenza che rivestono le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non sono analogamente sottoposte né all'obbligo di comunicazione preventiva alla Regione né alle procedure di V.I.A., le campagne finalizzate all'esecuzione delle stesse, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione come descritto nelle comunicazioni all'autorità competente di cui all'art. 242, commi 1 e seguenti, del sopra citato Decreto Legislativo.

6. DURATA DELLA CAMPAGNA DI ATTIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON SITI IN CUI SI SVOLGONO ALTRE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO

Di norma la singola campagna di attività non può essere superiore ad un anno (*salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente*).

La possibilità di effettuare campagne di trattamento, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso impianti di recupero e/o di smaltimento rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97), compresi anche i soli R13 e D15, sarà valutata caso per caso dal competente servizio regionale.

Nel caso di campagna di attività di impianti mobili si svolga presso impianti di recupero, compreso il solo R13, di rifiuti che effettuano le operazioni ai sensi del D.M. 5.02.1998, così come modificato dal D.M. 186/06, la stessa deve conformarsi alle disposizioni regionali di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. DF3/24 del 6.03.2003**.

7. ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE DELLA CAMPAGNA DI ATTIVITÀ

La comunicazione dovrà contenere:

1. il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;
4. i dati specifici inerenti all'attività (ad esempio: indicazione dei rifiuti trattabili nell'impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, quantità dei rifiuti oggetto dell'attività, rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione (*a tal proposito si rammenta che, di norma, i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere classificati con codici CER 19*);
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
6. le modalità di esercizio (*in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività*);
7. indicazione di un **Responsabile Tecnico** dell'impianto avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
8. copia delle garanzie finanziarie di cui al punto 5.3);
9. qualora ricorrano i presupposti di cui alla DGR n.119/2002 e s.m.i., copia del giudizio inerente allo studio di impatto ambientale.

8. CONDIZIONI GENERALI DELLE CAMPAGNE DI ATTIVITÀ

Nell'esecuzione delle singole campagne, fatta eccezione dei casi elencati al punto 5.4), devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

1. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile



nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 - Autorizzazione Regione Abruzzo", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

2. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs 4.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "G.U. n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale";
3. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.
4. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
5. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (*Allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982*).

9. STOCCAGGI

Il deposito di rifiuti da sottoporre a trattamento deve rispettare i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente per:

1. deposito temporaneo, secondo le modalità previste dall'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13), già autorizzati in capo al titolare del sito di cui agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Analogamente lo stoccaggio dei rifiuti successivo al trattamento eseguito con l'impianto mobile, deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo, ovvero la procedura di autorizzazione delle operazioni D15 o R13 di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

10. RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione. La richiesta di rinnovo deve essere corredata da dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato ovvero, qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'art. 50 della L.R. 45/07 e disposizioni regionali attuative.

Nel caso in cui non vi siano varianti la richiesta di rinnovo effettuata entro i termini sopra indicati consente al richiedente, nelle more del rilascio del rinnovo, di proseguire l'attività, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Direzione Parchi - Ambiente - Energia
 Servizio Gestione Parchi

La presente istanza è stata di n. 6
 fasciata e depositata in carteggio esistente presso
 questo ufficio.

Pescara, il 16 GIU. 2008

IL FUNZIONARIO



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2008, n. 630:

D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45. Protocollo di intesa per la corretta gestione dei rifiuti portuali denominato: “Porti Puliti”.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, utili a superare le attuali arretratezze del sistema di gestione dei rifiuti e le numerose criticità territoriali, basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente ed in modo particolare, attraverso una corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività portuali, nel rispetto dei principi, criteri ed indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente, sia a livello europeo che nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: “Norme in materia ambientale”, che ha abrogato il D.Lgs. 22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) ed ha previsto all’art. 232, comma 1, che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico, è dettata dal D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182, recante: ”Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, (di seguito “DLgs.182/03”);

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regola-

mento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182 e s.m.i., recante: ”Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, (di seguito “D.Lgs.182/03”);

Considerato che il D.Lgs.182/03 e s.m.i., ha l’obiettivo di ridurre gli scarichi a mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all’art. 41, comma 4 prevede che: “la Giunta Regionale, al fine di incentivare le attività di recupero dei rifiuti portuali, in particolare di quelli pericolosi, promuove appositi accordi di programma con i consorzi nazionali per la gestione delle batterie al piombo e degli oli minerali esausti”.

Vista la L.R. 6.07.2006, n. 24 “Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83 – D.Lgs 24.06.2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto”;

Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce altresì:

- all’art. 180 “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, omissis .. attraverso la promozione di

accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;

- all'art. 181, comma 10 “I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell'art. 212”;

all'art. 206, comma 1 “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”;

all'art. 206, comma 3 “omissis ... Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”;

Visto l'art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 “Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa”, che detta disposizioni generali in relazione ai requisiti che gli accordi volontari devono soddisfare;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 182/03 e s.m.i., l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta rifiuti, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica in conformità con la legislazione nazionale e comunitaria vigente e che nelle more, si rende necessario garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali per scongiurare situazioni di criticità ambientale;

Preso atto che le Autorità portuali di Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto, hanno fatto

presente alla Regione Abruzzo le numerose difficoltà finanziarie ed organizzative attualmente riscontrabili per garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali nonché la complessità di dare attuazione alle previsioni dei relativi “Piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali”, approvati con L.R. 6.07.2006, n. 24 recante: “Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico dei porti di Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto”, le cui disposizioni sono parte integrante e sostanziale del nuovo PRGR, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c) della L.R. 45/07;

Considerato che i piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto, indicano per ciascuna realtà, i flussi di produzione dei rifiuti, il fabbisogno di raccolta e l'entità degli impianti disponibili;

Valutato che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. n. 45/07, perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute;

Preso atto della necessità di promuovere un accordo volontario tra i diversi soggetti pubblici interessati per garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali;

Considerato che sono stati organizzati degli incontri tra i diversi soggetti interessati e nelle riunioni tenutesi il 17.10.07 e il 16.06.2008, presso la Direzione Marittima Regionale di Pescara, convocate dal Servizio Gestione Rifiuti, si è concordato sul contenuto finale del Protocollo d'intesa, denominato “Porti puliti”;

Preso atto delle osservazioni pervenute al Servizio Gestione Rifiuti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio COBAT tramite e-mail

del 21.12.2007 e della Città di Pescara, inviate nota prot.n. 4808 del 14.01.2008, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 1090/DN 3 del 15.01.2008, osservazioni di cui si è tenuto conto nella definizione del Protocollo d'intesa "Porti puliti";

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell'Allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno sostenere il presente Protocollo d'intesa con specifiche risorse finanziarie, da destinare ai Comuni interessati dal presente Protocollo d'intesa, che potranno essere reperite nell'ambito del fondo di cui all'art. 57 della L.R. 45/07, che presenta sufficienti disponibilità ed elargite mediante provvedimenti amministrativi del competente servizio regionale;

Richiamata la DGR n. 254 del 7.04.2008 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 57 Fondo ambientale – Individuazione interventi e ripartizione fondi. Annualità 2008";

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti il DLgs.152/06 e s.m.i.;

Visto il DLgs.182/03 e s.m.i.;

Visto la L.R.45/07;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il documento contenente il Protocollo d'intesa denominato "PORTI PULITI", ai sensi dell'art. 41, comma 4 della L.R. 45/07, interessante i piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti nei Porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di stabilire che eventuali modifiche alle disposizioni di ordine tecnico-gestionale riferite al Protocollo d'intesa regionale e contenute nell'Allegato, che si dovessero rendere necessarie per soddisfare indicazioni nazionali o regionali, saranno approvate direttamente con determina dirigenziale;
3. di incaricare l'Assessore all'Ambiente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al punto 1);
4. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto;
5. di comunicare la presente deliberazione, oltre ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato di cui al punto 1), nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Segue Allegato

Documento composto da n. 7 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 630 del - 9 LUG 2008

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Goriani)



COPIA

ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA REGIONALE - PESCARA**

**COMUNI DI
PESCARA - ORTONA - VASTO - GIULIANOVA**

ENTE PORTO - GIULIANOVA


COBAT - COOU

**SOGESA SpA
ATTIVA SpA
ORTONA Ambiente Srl
PULCHRA Ambiente SpA**

PORTI PULITI

D.Lgs. 182/03 e s.m.i. - L.R. 45/07

**DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**



L'anno 2008, il giorno del mese di presso la sede della Regione
Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in via ~~Pescara~~ Lanciano, 75 - Pescara:

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale On. Ottaviano Del Turco o suo delegato;

E

DIREZIONE MARITTIMA REGIONALE DELL'ABRUZZO E MOLISE con sede in Piazza della Marina - Pescara, rappresentata da che interviene in qualità di

COMUNE DI PESCARA con sede in Piazza Italia Pescara (PE), rappresentata da che interviene in qualità di;

COMUNE DI ORTONA con sede in via Cavour - Ortona (CH), rappresentata da che interviene in qualità di;

COMUNE DI VASTO con sede in Piazza G. Rossetti, 2 - Vasto (CH), rappresentata da che interviene in qualità di

COMUNE DI GIULIANOVA con sede in C.so Garibaldi - Giulianova (TE), rappresentata da che interviene in qualità di

ENTE PORTO GIULIANOVA con sede in via Lungomare Spalato Molo Sud - Giulianova (TE), rappresentata da che interviene in qualità di;

COBAT con sede in via Toscana, 1 - Roma, rappresentata da ..., che interviene in qualità di

COOU con sede in via Virgilio Maroso, n. 50 - Roma, rappresentata da ... , che interviene in qualità di

SOGESA SpA con sede in Località Casette di Grasciano - Notaresco (TE), rappresentata da che interviene in qualità di

ATTIVA SpA con sede in Piazza Italia - c/o Comune di Pescara (PE), rappresentata da ... che interviene in qualità di

ORTONA AMBIENTE SpA con sede in via Cavour, 1 Ortona (CH), rappresentata dache interviene in qualità di

PULCHRA AMBIENTE SpA con sede in via Tobruk, n. 20 Vasto (CH), rappresentata da che interviene in qualità di

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, utili a superare le attuali arretratezze del sistema di gestione dei rifiuti e le numerose criticità territoriali, basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un'efficace protezione della salute e dell'ambiente ed in modo particolare, attraverso una corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività portuali, nel rispetto dei principi, criteri ed indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente, sia a livello europeo che nazionale;



VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante: "Norme in materia ambientale", che ha abrogato il D.Lgs. 22/97 (cd. "Decreto Ronchi") ed ha previsto all'art. 232, comma 1, che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico, è dettata dal D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182, recante: "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico", (di seguito "DLgs.182/03");

VISTO il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182 e s.m.i. recante: "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico", (di seguito "DLgs.182/03");

CONSIDERATO che il D.Lgs.182/03 e s.m.i., ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi a mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì:

- all'art. 180 "omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti";
- all'art. 181, comma 10 "I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell'art. 212";
- all'art. 206, comma 1 "omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis";
- all'art. 206, comma 3 "omissis ... Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria".

VISTO l'art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa", che detta disposizioni in relazione ai requisiti che gli accordi volontari devono soddisfare;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all'art. 41, comma 4 prevede che: "la Giunta Regionale, al fine di incentivare le attività di recupero dei rifiuti portuali, in particolare di quelli pericolosi, promuove appositi accordi di programma con i consorzi nazionali per la gestione delle batterie al piombo e degli noli minerali esausti".

VISTA la L.R. 6.07.2006, n. 24 "Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83 - D.Lgs 24.06.2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs.182/03, l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta rifiuti, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica in conformità con la legislazione nazionale e comunitaria vigente e che nelle more, si rende necessario garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali per scongiurare situazioni di criticità ambientale;



PRESO ATTO che le Autorità marittime di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto, hanno fatto presente alla Regione Abruzzo le numerose difficoltà finanziarie ed organizzative attualmente riscontrabili per garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali nonché la complessità di dare attuazione alle previsioni dei relativi "Piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali", già approvati con L.R. 6.07.2006, n. 24 e parte integrante e sostanziale del nuovo PRGR, ai sensi dell'art. 66 della L.R. 45/07;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 182/03, l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta rifiuti, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica in conformità con la legislazione nazionale e comunitaria vigente, e che nelle more si rende necessario organizzare i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti portuali tramite un accordo volontario tra i soggetti interessati (*Autorità marittime, Comuni e Società di gestione dei servizi d'igiene pubblica*) mediante la sottoscrizione di un apposito "Protocollo d'intesa";

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 182/03 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 45/07;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
SI IMPEGNANO, CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO**

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo d'intesa (di seguito "accordo"), scaturisce dall'esigenza, da parte delle istituzioni pubbliche interessate di garantire una corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività marittime nei porti di: **Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto** ed in particolare dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, ai sensi del D.Lgs. 182/03 e s.m.i.
2. Le parti riconoscono l'importanza delle problematiche ambientali connesse alla corretta gestione dei rifiuti nelle aree portuali, spazi che hanno, sul piano urbanistico ed economico, un'importanza fondamentale per garantire la qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi nonché la qualità della vita e del lavoro degli addetti alle attività marittime.

Art. 2

(Finalità)

1. L'accordo persegue le seguenti finalità:
 - a. garantire la tutela ambientale e paesaggistica delle aree portuali;
 - b. attuare, tramite disposizioni transitorie e con finalità pubbliche, il D.Lgs. 182/03 e s.m.i., nelle more dell'espletamento del bando di gara per la gestione dei rifiuti, da parte delle Autorità competenti, come previsto dall'art. 4, comma 5 dello stesso decreto;
 - c. favorire la raccolta ed il corretto smaltimento dei rifiuti, non pericolosi e pericolosi, prodotti nell'ambito delle aree portuali;
 - d. favorire la raccolta differenziata e l'effettivo recupero dei rifiuti riciclabili, prodotti negli ambiti portuali;
 - e. promuovere una diffusa coscienza ambientale degli operatori marittimi sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle aree portuali.

Art. 3

(Impegni delle parti)





1. La Regione Abruzzo si impegna a:
 - a. promuovere iniziative finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti portuali in collaborazione con i diversi soggetti interessati in attuazione della L.R. 6.07.2006, n. 24, parte integrante e sostanziale della L.R. 19.12.2007, n. 45;
 - b. favorire accordi ed iniziative con i Consorzi Obbligatori COBAT e COOU per la realizzazione delle "Isole del Porto" e per realizzare una campagna di informazione (tramite l'utilizzo del sito web della Regione Abruzzo), a livello regionale, sulle attività dei Consorzi e la gestione dei rifiuti interessati (Batterie esauste, oli minerali esausti, ..etc.);
 - c. reperire, le risorse finanziarie per supportare l'attuazione della L.R. 6.07.2006, n. 24 e le iniziative previste dal presente accordo, per un importo massimo riferito all'anno 2008 pari a complessivi 80.000 Euro, riconoscendo una compartecipazione delle spese ai Comuni interessati, per ogni realtà portuale, pari ad un massimo di:
 - Giulianova 15.000 Euro;
 - Pescara 25.000 Euro;
 - Ortona 25.000 Euro;
 - Vasto 15.000 Euro;nella misura di:
 - 50% alla comunicazione di avvio delle attività di gestione dei rifiuti portuali e dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
 - 50% a consuntivo delle attività previste dal presente accordo, presentato dai Comuni e/o soggetti delegati interessati.
2. La Direzione Marittima Regionale per quanto di competenza si impegna a:
 - a. coordinare le attività di vigilanza e controllo, tramite le Autorità marittime preposte nelle diverse realtà portuali interessate dal presente accordo, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica e la corretta gestione dei rifiuti portuali e dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico di cui al D.Lgs. 182/03 e s.m.i.;
 - b. divulgare, per quanto di competenza i contenuti del presente accordo agli operatori marittimi;
 - c. promuovere incontri con le Autorità Comunali e gli altri soggetti interessati, al fine di predisporre gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 182/03 e s.m.i. per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
3. Il COBAT ed il COOU rispettivamente a:
 - a. a garantire tramite i propri concessionari regionali, il ritiro gratuito dei rifiuti di propria competenza (batterie esauste, oli minerali esausti, ..etc); i rifiuti di competenza dei Consorzi saranno individuati puntualmente con apposita comunicazione degli stessi ai gestori pubblici dei servizi portuali di cui ai successivi punti 4, 5 e 6. Al fine saranno emanate dagli stessi specifiche disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti interessati ai gestori dei servizi d'igiene pubblica. Il servizio potrà essere organizzato anche mediante l'installazione di speciali strutture fornite gratuitamente dai due Consorzi, denominate "Isole del porto" nei porti di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto, secondo le previsioni contenute nei Piani Portuali approvati ai sensi della L.R. 6.07.2006, n. 24, concordandone preventivamente il numero e la loro ubicazione con l'autorità marittima di riferimento sulla base delle esigenze logistiche e di smaltimento dei suddetti porti;
 - b. a valutare l'istallazione delle "Isole del porto", nei punti definiti nelle aree portuali, in collaborazione con le Autorità marittime, secondo le previsioni del Piano di raccolta di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 182/03 e s.m.i.;
4. I Comuni di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto rispettivamente a:
 - a. contribuire alle spese per realizzare le previsioni della L.R. 6.07.2006, n. 24 per un importo riferito all'anno 2008, da riconoscere alle Società di gestione dei servizi d'igiene pubblica pari a:
 - a. Giulianova 5.000 Euro;



- b. Pescara 10.000 Euro;
- c. Ortona 5.000 Euro;
- d. Vasto 5.000 Euro;

- b. garantire, per quanto di competenza, il finanziamento delle attività di gestione dei rifiuti portuali;
- c. promuovere iniziative di sensibilizzazione degli operatori marittimi e dei cittadini finalizzate alla tutela e valorizzazione ambientale delle aree portuali;
- d. promuovere incontri con le Autorità marittime e gli altri soggetti interessati, al fine di predisporre gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 182/03 e s.m.i. per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- e. provvedere a comunicare l'avvio ed il consuntivo delle attività, al fine degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c).

5. L'Ente Porto di Giulianova per quanto di competenza a:

- a. promuovere iniziative di sensibilizzazione degli operatori marittimi e dei cittadini finalizzate alla tutela e valorizzazione ambientale delle aree portuali;
- b. divulgare, per quanto di competenza i contenuti del presente accordo agli operatori marittimi;
- c. promuovere incontri con le Autorità Comunali ed Autorità Marittime e gli altri soggetti interessati, al fine di predisporre gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 182/03 e s.m.i. per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

6. Le Società d'igiene urbana: SOGESA SpA, ATTIVA SpA, Ortona Ambiente SpA, Pulchra Ambiente SpA, per quanto di rispettiva competenza a:

- a. organizzare gli "ecopunti o punti di raccolta" necessari, in attesa della piena attuazione dei Piani di raccolta, in collaborazione con le Autorità marittime, mediante apposito sopralluogo, redazione e sottoscrizione di un verbale tra le parti interessate;
- b. garantire il corretto svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti portuali, secondo le previsioni di cui ai "Piani di gestione dei rifiuti portuali", di cui alla L.R. 6.07.2006, n. 24 e nelle more della piena attuazione di quest'ultimi, secondo le disposizioni emanate dalle Autorità marittime;
- c. adempiere alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di MUD (art. 189), registri di carico e scarico (art. 190), formulario di trasporto (193), ..etc., in relazione ai rifiuti conferiti negli appositi contenitori, da installare a cura delle Società, negli "ecopunti o punti di raccolta" previsti dai Piani di gestione e quelli depositati impropriamente presso le "Isole del porto" (es. RU, RS provenienti dalle imbarcazioni, fusti di olio di 200 lt, grandi lattine sporche d'olio e grandi filtri, emulsioni, .. etc), nonché per i rifiuti comunque rinvenibili negli ambiti portuali;
- d. garantire il ritiro dei rifiuti presenti nelle aree portuali e conferiti nei contenitori degli "ecopunti o punti di raccolta", predisposti secondo le previsioni dei Piani di gestione e quelli eventualmente depositati impropriamente presso le "Isole del porto" di non competenza del COBAT e del COOU;
- e. divulgare, per quanto di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, i contenuti del presente accordo agli operatori marittimi.

Art. 4

(Gruppo di Lavoro)

1. Per l'attuazione del presente accordo, le parti costituiscono un "Gruppo di Lavoro" (GdL), con il compito di monitorare lo stato di avanzamento delle attività ed a tale scopo, con cadenza almeno trimestrale, le parti si incontreranno per esaminare i risultati raggiunti e predisporre eventuali ulteriori livelli di sviluppo dello stesso.
2. Il GdL è costituito da:
 - a. n. 1 rappresentante della Direzione Marittima Regionale (con funzioni di coordinamento);
 - b. n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo;





- c. n. 1 rappresentante di ogni Ente pubblico interessato (Comuni di Giulianova, Pescara, Ortona, Vasto ed Ente Porto Giulianova);
 - d. n. 1 rappresentante del COBAT
 - e. n. 1 rappresentante del COOU;
 - f. n. 1 rappresentante per ciascun soggetto gestore dei servizi pubblici d'igiene (SOGESA SpA, ATTIVA SpA, Ortona Ambiente SpA, Pulchra Ambiente SpA);
3. Al GdL potranno partecipare altri soggetti che, in relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico-scientifico, risulteranno utili allo svolgimento delle attività.
 4. Il Comitato tecnico elabora uno specifico programma di attività e rimette, ai soggetti interessati dall'Accordo, una relazione a consuntivo delle attività svolte contenente anche gli obiettivi raggiunti.
 5. La partecipazione ai lavori del "Comitato tecnico" è da considerarsi gratuita ed eventuali spese connesse alla partecipazione allo stesso, sono a carico degli Enti e/o Società rappresentati.

Art. 5

(Norme finali)

1. Il presente accordo ha durata di un anno, è rinnovabile per espressa manifestazione di volontà comunicata da una parte all'altra mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE MARITTIMA REGIONALE

COBAT

COOU

ENTE PORTO GIULIANOVA

COMUNE DI GIULIANOVA

COMUNE DI PESCARA

COMUNE DI ORTONA

COMUNE DI VASTO

SOGESA SpA

ATTIVA SpA

ORTONA Ambiente SpA

PULCHRA Ambiente SpA



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.07.2008, n. 688:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45. Accordo di programma per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti di provenienza agricola, denominato: "Impresa agricola pulita". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per recuperarli/riciclarli e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;

Considerato che la Regione Abruzzo ha una realtà formata da numerose aziende, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti agricoli anche pericolosi per i quali vi è un'oggettiva difficoltà a provvedere a tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente;

Considerato che per operare efficacemente occorre coinvolgere le diverse categorie interessate alla produzione e valorizzazione di rifiuti e procedere per settori di attività e che tra questi riveste una fondamentale importanza il settore agricolo;

Considerato che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica e sono previste agevolazioni se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), che ha modificato le norme

in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Considerato che il D.Lgs. 152/06, all'art. 200, prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in ciascuno dei quali è costituita l'Autorità d'Ambito (AdA), alla quale sono demandati l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre Amministrazioni pubbliche; gli Enti locali devono obbligatoriamente partecipare all'Autorità d'Ambito alla quale sono trasferite le loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che prevede all'art. 37 "Rifiuti da attività agricole" che:

"1. La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.

2. La Giunta regionale, le province e le AdA

promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche”.

Considerato che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì:

- all'art. 180 “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;
- all'art. 181, comma 10 “I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell'art. 212”;
- all'art. 206, comma 1 “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”;
- all'art. 206, comma 3 “omissis ... Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale prima-

ria”.

Visto il D.Lgs 30.04.1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, che all'art. 3 (Smaltimento rifiuti agricoli) prevede: “ omissis .. al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 30 dell'ex D.Lgs. 22/97, non è richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità effettuate direttamente dai produttori agricoli:

- a. due accumulatori esausti per singolo trasporto;
- b. quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
- c. cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto”.

Considerato altresì, che il D.Lgs. 152/06, prevede:

- all'art. 183, comma 1, lettere b) e c), la definizione di “produttore” e “detentore” di rifiuti;
- all'art. 185, comma 1, lett. e), i “limiti al campo di applicazione” per alcune sostanze non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- all'art. 188, comma 2, lett. c), di mantenere la possibilità, per i produttori/detentori di rifiuti, di adempiere agli obblighi di smaltimento dei propri rifiuti anche avvalendosi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;
- all'art. 189, comma 3 “omissis ...

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, .. omissis ... le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.

- all'art. 189, comma 4 “omissis ... Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico, limitatamente alla quantità conferita”;
- all'art. 190, comma 4 “I soggetti la cui produzione annua dei rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile; mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi”;

- all'art. 190, comma 6 “ omissis ... i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti”;
- all'art. 193, comma 4 “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”;

Considerato che la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le Associazioni di Categoria rappresentative del mondo agricolo, hanno a suo tempo sottoscritto un accordo di programma con DGR n. 115 del 22.03.2002 “Progetto Azienda pulita”, modificata con DGR n. 485 del 22.06.2004, approvate ai sensi dell'ex art. 21, comma, 5, del D.Lgs. 22/97 (cd. “Decreto Ronchi”), al fine di istituire un servizio per la raccolta dei rifiuti agricoli sul territorio regionale;

Valutato che le previsioni del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) , approvato con la L.R. 45/04, perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare del compost;

Ritenuto necessario provvedere all'abrogazione delle suddette DGR n. 115 del 22.03.2002 e DGR n. 485 del 22.06.2004, poiché il quadro normativo nazionale di riferimento dei suddetti atti amministrativi a cui si riferivano risulta modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ha dettato, in particolare, nuove disposizioni in materia di

accordi e contratti di programma e di modalità gestionali dei produttori/detentori di rifiuti;

Considerato che si rende necessario aggiornare il sopra citato accordo, attraverso un nuovo accordo di programma, ai sensi dell'art. 181, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevedendo un sistema di gestione pubblica dei rifiuti agricoli, con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, con lo scopo di:

- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori/detentori di rifiuti agricoli;
- favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa, nonché l'organizzazione dell'utenza dei servizi di gestione dei rifiuti agricoli;
- migliorare l'efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti agricoli.

Preso atto delle risultanze dei diversi incontri organizzati dal Servizio Gestione Rifiuti, tenutisi presso la sede di Pescara in data 13.04.2007, 23.11.2007, 28.04.2008 e 26.05.2008, in cui sono stati discussi i contenuti dell'accordo di programma denominato: "Impresa agricola pulita" ed i cui verbali sono conservati agli atti del competente Servizio regionale;

Ritenuta l'opportunità di definire, tramite l'accordo di programma regionale, denominato: "Impresa agricola pulita", un quadro di riferimento per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti agricoli, accordo di programma costituito dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Accordo di programma denominato: "Impresa agricola pulita", tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, l'ANCI, l'ARSSA, i Consorzi Interco-

munali Rifiuti e/o Società SpA, le Associazioni degli Imprenditori agricoli e degli allevatori;

- Allegato 1.A - Modulo di adesione all'accordo di programma e convenzione;
- Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;
- Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;
- Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento dei servizi.

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il DLgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 173/98;

la L.R.45/07.

Vista la legge regionale n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

2. di abrogare la DGR n. 115 del 22.03.2002 e la DGR n. 485 del 22.06.2004, poiché le stesse non sono più riferibili, coerentemente, con le intervenute modificazioni delle disposizioni, nazionali e regionali, inerenti la gestione dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e

- L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;
3. di approvare l’Accordo di programma denominato: “Impresa agricola pulita”, costituito dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - Accordo di programma denominato: “Impresa agricola pulita”, tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’ANCI, l’ARSSA, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o Società SpA, le Associazioni degli Imprenditori agricoli e degli allevatori;
 - Allegato 1.A - Modulo di adesione all’accordo di programma e convenzione;
 - Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;
 - Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;
 - Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento dei servizi.
 4. di delegare l’Assessore all’Ambiente alla firma dell’Accordo di programma denominato “Impresa agricola pulita”;
 5. di stabilire che eventuali modifiche alle disposizioni di ordine tecnico-gestionale riferite all’accordo di programma che si dovessero rendere necessarie per soddisfare indicazioni nazionali o regionali, saranno approvate direttamente con determina dirigenziale;
 6. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;
 7. di comunicare la presente deliberazione, oltre ai soggetti sottoscrittori del presente accordo di programma, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all’Albo gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
 8. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli Allegati di cui al punto 3), nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Segue Allegato

Documento composto da n. 9 fasciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 508 del 24 LUG. 2008
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Giuliani)

COPIA

ALLEGATO 1

REGIONE
ABRUZZO



ACCORDO DI PROGRAMMA

FRA

REGIONE ABRUZZO

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE

E

PROVINCE DI CHIETI, L'AQUILA, PESCARA E TERAMO

ANCI

A.R.S.S.A.

CONSORZI INTERCOMUNALI RIFIUTI - ATO e/o SOCIETA' SpA

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

UNIONE REGIONALE AGRICOLTORI

COPAGRI

FAGRI

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

IMPRESA AGRICOLA PULITA



DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI





L'anno 2008, il giorno del mese di, presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in via Passolanciano, 75 - Pescara:

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale On. Ottaviano Del Turco o suo delegato ;

E

Provincia di Chieti, che interviene nel presente atto a mezzo di

Provincia di L'Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo di

Provincia di Pescara, che interviene nel presente atto a mezzo di

Provincia di Teramo, che interviene nel presente atto a mezzo di

ANCI - Abruzzo, che interviene nel presente atto a mezzo di

ARSSA, che interviene nel presente atto a mezzo di

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI, che interviene nel presente atto a mezzo di

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, che interviene nel presente atto a mezzo di

UNIONE REGIONALE AGRICOLTORI, che interviene nel presente atto a mezzo di

COPAGRI, che interviene nel presente atto a mezzo di

FAGRI, che interviene nel presente atto a mezzo di

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI, che interviene nel presente atto a mezzo di

CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI - ATO E/O SOCIETA' SpA, (i diversi Consorzi e/o ATO aderenti) che interviene nel presente atto a mezzo di

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche, da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per recuperarli/riciclarli e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha una realtà formata da numerose aziende, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti agricoli anche pericolosi per i quali vi è un'oggettiva difficoltà a provvedere a tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica e sono previste agevolazioni se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;





VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

VISTO il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che prevede all'art. 37 "Rifiuti da attività agricole" che:

1. La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.
2. La Giunta regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche".

VISTO l'art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa", che detta disposizioni in relazione ai requisiti che gli accordi volontari devono soddisfare;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì:

- all'art. 180 "omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti";
- all'art. 181, comma 10 "I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell'art. 212";
- all'art. 206, comma 1 "omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis";
- all'art. 206, comma 3 "omissis ... Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria".

VISTO il D.Lgs 30.04.1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", che all'art. 3 (Smaltimento rifiuti agricoli) prevede: "omissis .. al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 30 dell'ex D.Lgs. 22/97, non è richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità effettuate direttamente dai produttori agricoli:

- a. due accumulatori esausti per singolo trasporto;
- b. quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
- c. cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto".

CONSIDERATO altresì, che il D.Lgs. 152/06, prevede:

- all'art. 183, comma 1, lettere b) e c), la definizione di "produttore" e "detentore" di rifiuti;



- all'art. 185, comma 1, lett. e), i "limiti al campo di applicazione" per alcune sostanze non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- all'art. 188, comma 2, lett. c), di mantenere la possibilità, per i produttori/detentori di rifiuti, di adempiere agli obblighi di smaltimento dei propri rifiuti anche avvalendosi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;
- all'art. 189, comma 3 "omissis ... Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, .. omissis ... le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti";
- all'art. 189, comma 4 "omissis ... Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico, limitatamente alla quantità conferita";
- all'art. 190, comma 4 "I soggetti la cui produzione annua dei rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile; mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi";
- all'art. 190, comma 6 " omissis ... i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti";
- all'art. 193, comma 4 "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri";

VISTA la legge regionale n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI ED IMPEGNI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo di Programma (di seguito denominato: "accordo"), è redatto ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di seguito denominato "D.Lgs. 152/06), degli articoli 28 e 37 della L.R. 45/07.
2. Con il presente accordo le parti si propongono di organizzare un circuito di gestione rifiuti di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto





smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

3. L'accordo è finalizzato, altresì, a prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o imidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente accordo, sono da considerarsi imprese agricole, esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 c.c. come modificato del decreto legislativo 18, maggio 2001, n. 228, che prevede che: *"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."*
2. Sono inoltre da considerarsi attività connesse a quelle agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 423 della legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006), le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 3

(Modalità di organizzazione del servizio)

1. La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, non assimilati agli urbani, di cui all'All. 1B del presente accordo, è svolto tramite un servizio pubblico, di norma secondo le seguenti modalità:
 - a. **raccolta a domicilio** presso gli utenti;
 - b. **raccolta con mezzo mobile** (ecomezzo), autorizzato ai sensi di legge, secondo un programma predefinito dai soggetti gestori del servizio, presso determinati punti di raccolta costituiti dallo stazionamento dell'ecomezzo;
 - c. **conferimento a centri di raccolta** (cd. stazioni ecologiche, ecocentri, ...etc.), autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità stabilite nella convenzione (All. 1A), rispettando le norme tecniche e le modalità di conferimento di cui all'All. 1C.
3. Il servizio di raccolta è rivolto esclusivamente agli utenti che dispongano di una convenzione sottoscritta, valida ed efficace con il soggetto gestore del servizio.
4. Possono essere ipotizzati, nel caso di una loro maggiore efficacia, altri sistemi di organizzazione del servizio pubblico, che i gestori potranno prevedere previa comunicazione al competente Servizio della Regione, che provvede ai fini di un eventuale aggiornamento del presente accordo.

Art. 4

(Ruolo ed impegni dei soggetti gestori dei servizi)





1. In conformità ai principi di cui agli articoli 178 e 200 del D.Lgs. 152/06, il soggetto gestore dei servizi pubblici:
 - a. organizza un servizio di raccolta dei rifiuti agricoli ed assume il coordinamento e l'organizzazione delle attività e ne garantisce l'espletamento nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b. si incarica, d'intesa con le Associazioni delle imprese agricole, di individuare gli impianti ed i mezzi attrezzati (*ecomezzo*), destinati al conferimento dei rifiuti di cui al presente accordo;
 - c. si impegna ad effettuare il trasporto ed i conferimenti dei rifiuti di cui al presente accordo, con mezzi autorizzati, ad impianti autorizzati per il trattamento, recupero e/o smaltimento;
 - d. si impegna a comunicare e definire, di concerto con le Associazioni delle imprese agricole, il calendario delle raccolte entro l'inizio della prima campagna di raccolta annuale e/o sue variazioni.
 - e. non applica, per il servizio operato dal centro di raccolta, alcun onere a carico del produttore di rifiuti che provveda direttamente alla consegna degli stessi, qualora si tratti di tipologia di rifiuto per la quale operi un Consorzio Nazionale;
2. E' fatto **obbligo** al gestore dei servizi e/o agli addetti dei centri di raccolta di:
 - a. individuare e indicare nella convenzione con l'impresa agricola (All. 1A), i punti di sosta degli *ecomezzi* per la raccolta/trasporto dei rifiuti, in date ed orari prefissati; la raccolta deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
 - b. presidiare gli *ecomezzi* adibiti alla raccolta/trasporto, anche al fine di verificare la compatibilità dei rifiuti conferiti dai produttori/detentori e le condizioni stabilite dalla convenzione di cui all'All. 1A ed all'All. 1C;
 - c. fornire alle imprese agricole, secondo le disposizioni concordate, sacchi e contenitori idonei, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei rifiuti, avvalendosi delle Associazioni delle imprese agricole.
 - d. effettuare la comunicazione annuale prevista dall'art. 189, comma 4 del D.Lgs. 152/06 (MUD), limitatamente alle quantità di rifiuti ricevuti dal produttore/detentore.
3. I gestori dei servizi provvedono a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatorii o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonché favoriscono la raccolta differenziata di rifiuti non speciali. A tal fine, se necessario e/o richiesto, i soggetti gestori valuteranno la possibilità di consentire il posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati.

Art. 5

(Impegni della Regione)

1. La Regione Abruzzo si impegna a inserire in programmi di finanziamenti regionali previsti per il settore agricolo e per la gestione dei rifiuti, risorse destinate all'attuazione delle finalità previste nel presente accordo.
2. La Regione Abruzzo provvederà a verificare, tramite gli organismi di controllo a ciò preposti, la funzionalità ed efficacia delle modalità e disposizioni di natura tecnico-procedurale previste con il presente atto apportando, se necessario, le opportune modifiche ed integrazioni finalizzate ad una corretta gestione dei rifiuti di origine agricola.
3. La Regione Abruzzo provvederà a rendere accessibile al pubblico, nei modi possibili (*es. sito web, ..etc.*), i risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo.

Art. 6

(Impegni delle Province)

1. Le Province si impegnano a favorire l'attuazione del presente accordo:
 - a. coordinando i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti;
 - b. procedendo ad eventuali specificazioni e caratterizzazione dell'accordo in rapporto alle esigenze delle diverse realtà locali;
 - c. fornendo a tutti i soggetti gestori ed alle associazioni di categoria un supporto di informazione sulle normative da applicare;





- d. valutando l'inserimento in propri programmi finanziari, di forme di incentivazione per l'attuazione del presente accordo;
- e. promuovendo e favorendo accordi fra i soggetti gestori ed i Consorzi obbligatori per il recupero e lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto;
- f. fornendo, anche in attuazione di programmi regionali (es. PTTA), mezzi, attrezzature, servizi, .. etc., nelle forme convenzionali che saranno dalle stesse definite, ai soggetti autorizzati a svolgere i servizi.

Art. 7

(Impegni delle associazioni di categoria)

1. Le Associazioni di imprese agricole firmatarie si impegnano, di concerto con i soggetti gestori dei servizi, a:
 - a. fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti dell'accordo;
 - b. fornire ai propri associati ogni informazione utile sulla compilazione di documenti e sulle disposizioni tecniche per il trasporto dei propri rifiuti;
 - c. consegnare ai propri associati i moduli per la sottoscrizione delle convenzioni ed a ritirarli una volta sottoscritti;
 - d. distribuire ai propri associati, in caso di necessità, i sacchi e le relative etichette e ogni altro contenitore necessario ai fini della raccolta;
 - e. collaborare alle operazioni di controllo dei conferimenti dei rifiuti presso i centri di raccolta;
 - f. prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente accordo;
 - g. ad effettuare gli adempimenti amministrativi, previsti dalla normativa di settore vigente, su richiesta del singolo proprio associato.

Art. 8

(Costi del servizio)

1. I costi del servizio saranno definiti, tramite accordi su base provinciale, tra le Province territorialmente interessate, i Consorzi Intercomunali e/o Società SpA e/o gestori dei servizi e le Associazioni di imprese agricole, entro **30 giorni** dalla sottoscrizione del presente accordo e, comunque non oltre il **30.09.2008**.
2. L'utente per poter usufruire del servizio dovrà corrispondere al gestore il costo per lo svolgimento del servizio come definito nell'**All. 1D**, in particolare costituito da:
 - a. una **quota di adesione** all'accordo con la sottoscrizione della convenzione per il periodo di tempo definito dalla stessa; tale somma garantisce la possibilità di conferire i rifiuti con le modalità previste dalla presente convenzione e l'attività di sensibilizzazione degli utenti da parte dei soggetti gestori del servizio;
 - b. i **costi di raccolta e trattamento** calcolati sull'effettivo peso di rifiuti conferito e diversificato per le diverse tipologie di rifiuti;
 - c. i **costi di servizi richiesti**, come previsti nell'**All. 1D**.
2. Il costo di sacchi, big bag, contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, noleggio di contenitori ed altre attrezzature, sono a carico dell'utente.
3. La sottoscrizione della convenzione di cui all'**All. 1A**, impegna l'utente al pagamento della prevista quota di adesione. Oltre quanto previsto ai commi 1 e 2, null'altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione.
4. La fatturazione dei servizi, i corrispettivi economici e le modalità di pagamento sono individuati dalla convenzione (**All. 1A - p. 7**).
5. Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento, da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'azienda.



CAPITOLO III DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 9

(Iniziative per la diminuzione della produzione di rifiuti)

1. I soggetti interessati al presente accordo si impegnano direttamente, tramite azioni di propria competenza ed indirettamente, con iniziative nei confronti delle aziende produttrici di beni da utilizzare nell'attività agricola, a diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività agricola e in particolare a favorire:
 - a. l'autocompostaggio;
 - b. l'utilizzo di contenitori a rendere;
 - c. l'uso di materiali riutilizzabili più volte;
2. In particolare la Regione Abruzzo, si impegna ad inserire tra le proprie iniziative rivolte allo studio di vita dei prodotti, i beni e i materiali utilizzati nella pratica agricola.

CAPITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE E RECUPERO DELLE FRAZIONI COMPOSTABILI

Art. 10

(Convenzioni con i Consorzi obbligatori e con i gestori del servizio pubblico)

1. I gestori dei centri di raccolta provvedono a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e con i gestori dei servizi per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 11

(Impegni per il recupero della frazione compostabile)

1. Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall'attività agricola attraverso l'autocompostaggio, la raccolta differenziata e l'impiego del compost in agricoltura.
2. La Regione organizzerà, con specifico riferimento al recupero dei rifiuti compostabili derivanti dall'attività agricola ed all'utilizzo del compost nelle pratiche agricole, come previsto nella L.R. 17.07.2006, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", iniziative ed attività tecniche, come delineate nell'accordo di programma definito con il CIC (Consorzio Italiano Compostatori) di cui alla DGR n. 1149 del 16.10.2006.

CAPITOLO V DURATA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Intese integrative)

1. I Consorzi Nazionali per il recupero possono aderire al presente accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi i contributi per i materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'ANCI.
2. Le Province, sulla base del quadro generale definito con il presente accordo, possono stipulare accordi tra le parti o promuovere ed organizzare progetti a livello locale finalizzati alla specificazione e alla concreta attuazione del presente atto.
3. La Regione si riserva la possibilità di stipulare intese integrative con i Consorzi Nazionali, o loro rappresentanti regionali, per favorire il recupero dei materiali raccolti. In particolare essi dovranno





garantire ai soggetti gestori i contributi per i materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base degli accordi con l'ANCI.

Art. 13

(*Controversie*)

1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative al presente accordo in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dal gestore del servizio.
2. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria competente (Foro territoriale competente).

Art. 14

(*Durata dell'accordo*)

1. Il presente accordo ha la durata di **4 anni** dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.

Art. 15

(*Norma finale*)

1. Le parti firmatarie convengono, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo di programma, di riunirsi con cadenza semestrale, allo scopo di verificare l'attuazione delle previsioni, nonché per apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.



Documentato composto da n. 4 fascicoli.
 ALLEGATO come parte integrante alla deli
 berazione n. 318 del 2/4 LUG 2008
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Mariani)

COPIA

ALLEGATO 1.A

**MODULO DI ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA E
CONVENZIONE**

Dati anagrafici

Il sottoscritto
 nato a il
 residente in via n. cap
 del Comune di Prov
 nella qualità di
 dell'azienda agricola
 con sede legale in cap
 via n. codice fiscale /partita IVA
 che interviene nel presente atto a mezzo di
 Telefono Fax Cell
 e-mail Web

Dati dell'utenza

Ubicazione sede produttiva
 Comune Via n.
 Telefono Fax e-mail Web

VISTO

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 la L.R. 45/07;

DICHIARA

di aderire all'Accordo di Programma "Impresa agricola pulita", approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. del per la gestione dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, prodotti dalla propria azienda, considerando lo stesso parte integrante della presente convenzione.

CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti agricoli derivanti dalla propria attività, con le modalità di seguito elencate, per garantire un loro corretto smaltimento e/o recupero. I rifiuti prodotti dall'attività agricola oggetto della presente convenzione sono definiti sulla base dell'accordo di programma di cui alla DGR n. ... del, parte integrante della presente convenzione.

2. MODALITA' DI RACCOLTA

Le modalità di raccolta possibili sono:

- o raccolta a domicilio presso l'impresa agricola, a richiesta della stessa. L'ecomezzo del soggetto gestore del servizio opera direttamente la raccolta presso il produttore/detentore (servizio "porta a porta").

Impresa agricola	Indirizzo	Recapiti (Tel/Fax/e-mail)	Giorno/Orari di ritiro
------------------	-----------	------------------------------	------------------------

Convenzione. All.1A





- o mezzo mobile (ecomozzo), autorizzato ai sensi di legge, presso i seguenti punti di raccolta. I rifiuti sono pesati e trasferiti sul mezzo del soggetto gestore; devono essere rispettate le condizioni di cui all'Al. B.

Punto di raccolta del mezzo mobile	Indirizzo	Recapiti (Tel/Fax/e-mail)	Giorno/Orari di conferimento
------------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------------

- o conferimento a centri di raccolta (cd. stazioni ecologiche, ecocentri, ..etc), autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, indicati dai soggetti gestori dei servizi. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le disposizioni di cui All'B.

Centro di raccolta	Indirizzo	Recapiti (Tel/Fax/e-mail)	Giorni/Orari di conferimento
--------------------	-----------	---------------------------	------------------------------

3. CONFORMITA'

Le tipologie ed i codici CER sono quelli indicati nell' All. 1B dell'accordo di programma. Le modalità di conferimento dei rifiuti agricoli devono essere quelle indicate nell'All. 1C dell'accordo di programma; i costi per lo svolgimento del servizio sono quelli di cui all'All. 1D dell'accordo di programma.

L'eventuale conferimento di rifiuti non conformi o con modalità difformi da quelle indicate, fatta salva la possibilità di non accettazione da parte del gestore del servizio e/o degli addetti del centro di raccolta, comporterà, in caso di accettazione presso il centro di raccolta, l'addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico del produttore agricolo conferente.

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

4.1 Per il gestore del servizio

Il gestore del servizio e/o gli addetti del centro di raccolta provvederanno a:

- predisporre la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione del MUD da parte del gestore del servizio, è da intendersi sostitutiva delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed oggetto della presente convenzione.
- riportare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate di cui all'accordo di programma;
- compilare il formulario di identificazione per i trasporti effettuati dal produttore/detentore, che rientrino nelle seguenti condizioni:
 - rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla quantità trasportata;
 - rifiuti non pericolosi, trasportati come attività ordinaria e regolare, indipendentemente dalla quantità;
 - rifiuti non pericolosi, trasportati in modo occasionale e saltuario, che eccedano la quantità di 30 Kg o 30 litri al giorno.
- il conferimento dei rifiuti pericolosi deve avvenire, nei limiti delle tipologie indicate dal presente accordo, in quantità non superiori ai 30 Kg o 30 litri al giorno;





4.2 Per l'impresa agricola

Le imprese agricole che aderiscono all'accordo con la sottoscrizione della presente convenzione, si avvalgono delle semplificazioni amministrative di seguito elencate:

MUD

- esonero dell'obbligo della comunicazione annuale (MUD), limitatamente alle quantità di rifiuti ad esso conferite; incombenza trasferita al gestore del servizio pubblico previsto (art. 189, comma 4 del D.Lgs. 152/06);
- esonero per le imprese agricole con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000, (art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/06).

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuato dal produttore/detentore, purché avvenga in modo saltuario e occasionale e non ecceda la quantità di 30 Kg o 30 litri al giorno (art. 193, comma 4 del D.Lgs. 152/06).

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

- i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 (dieci) tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 (due) tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 4 del D.Lgs. 152/06).

ALBO GESTORI AMBIENTALI

- compatibilmente alle norme vigenti, ai sensi del D.Lgs. 173/98 - art. 3 (*Smaltimento rifiuti agricoli*), non è richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06, al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, per il trasporto ai predetti centri, delle seguenti tipologie e quantità effettuate direttamente dai produttori agricoli:
 - n. 2 accumulatori esausti per singolo trasporto;
 - n. 15 litri di olio esausto per singolo trasporto;
 - n. 5 contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.
- iscrizione "semplificata", previa presentazione di una comunicazione alla sezione dell'Albo Gestori territorialmente competente, per le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg o 30 litri al giorno (art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06).

DEPOSITO TEMPORANEO

- il deposito temporaneo presso l'impresa, è organizzato con le modalità previste dall'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/06.

5. IMPEGNI ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGRICOLA

L'impresa agricola (utente), si impegna a rispettare tutte le norme e clausole contenute nella presente convenzione, a conferire le tipologie di rifiuti previste nell'Al. 1B, secondo le modalità previste. Le fatture emesse dal gestore del servizio a carico dell'impresa agricola dovranno essere liquidate entro la scadenza prevista. L'impresa agricola, inoltre, è tenuta alla conservazione di:

- copia della convenzione sottoscritta;
- fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi;
- copia di eventuali formulari di identificazione.

6. COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo dovuto al gestore per lo svolgimento del servizio, è quello individuato nell'Al. 1D. Le tariffe definite sono da considerarsi onnicomprensive sia degli oneri riguardanti il recupero/riciclaggio, lo smaltimento, il trasporto, il noleggio delle attrezzature e delle aree che delle spese per la rilevazione dei dati quantitativi.



7. MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La fatturazione dei servizi sarà effettuata a discrezione del gestore dei servizi e comunque ogni anno. Il gestore del servizio emetterà fattura per i servizi prestati. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino postale oppure mediante versamento su conto corrente bancario o altra modalità prevista dal gestore dei servizi. La sottoscrizione della presente convenzione impegna l'azienda agricola al pagamento della quota di adesione definita. Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'azienda.

8. PENALITA' A CARICO DELL'UTENTE

In caso di ritardo di pagamento della fattura per servizi resi o di altra fornitura, il gestore del servizio provvede a sospendere l'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'impresa agricola (utente); inoltre, l'utente è tenuto a corrispondere a titolo di penale gli interessi legali.

9. INFORMATIVA DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si autorizzano il gestore del servizio e/o gli addetti del centro di raccolta, al trattamento dei dati relativi all'impresa agricola convenzionata per le finalità connesse all'espletamento del servizio.

10. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di perfezionamento della pratica di stipula (firma della convenzione e versamento della quota di adesione) ed avrà durata sino a ; sarà successivamente rinnovata, salvo disdetta, almeno 60 giorni prima della sua scadenza, previo invio, da parte del gestore del servizio, del nuovo prezzario ed il pagamento della corrispondente quota di adesione. Il gestore del servizio e/o gli addetti del centro di raccolta, si riservano in qualunque momento e con preavviso di 10 giorni, di sospendere temporaneamente il servizio in dipendenza di cause di forza maggiore e/o modifiche normative e si impegna a riprenderlo al più presto fatto salvo il permanere di condizioni ostative.

11. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia.

L'UTENTE

IL GESTORE DEL SERVIZIO

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione:

- Art. 5 Impegni dell'impresa agricola (utente).
- Art. 6 Costi.
- Art. 7 Modalità di pagamento dei corrispettivi.
- Art. 8 Penalità a carico dell'impresa agricola (utente).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali vengono trattati dal Titolare, l'Ente, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l'eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe l'impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti adetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati dall'Ente. L'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

L'UTENTE

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Direzione Provinciale dell'Assessorato Regionale Energia

La presente convenzione è stata
facciata e rimane esemplare esistente presso
questo Servizio.

20 MAR 2008



Convenzione. All.1A

4

ALLEGATO come parte integrante alla dell

berazione n. 608 del 24 AUG. 2008

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Cariani)

COPIA

ALLEGATO I.B

ELENCO RIFIUTI AGRICOLI

I rifiuti conferibili al servizio pubblico integrativo, previa sottoscrizione della convenzione di cui all'All. 1A, sono esclusivamente quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola ed elencati nella tabella che segue. I suddetti CER sono indicativi e possono essere integrati e/o modificati, in caso di necessità.

RIFIUTI NON PERICOLOSI (*)	
DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature ▪ Reti per filari e/o antigrandine ▪ Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) 	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili ▪ Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti) ▪ Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, .. etc. 	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (non contenenti sostanze pericolose)
Polietilene neutro ed additivato	020104-rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
Scarti organici di natura vegetale o animale	020102 scarti di tessuti animali (da produzioni primarie) 020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie)
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose) 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)
Altro

(*) Rifiuti diversi da oli ed accumulatori: max 30 kg.

RIFIUTI PERICOLOSI (*)	
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio
Oli minerali esausti da autotrazione non emulsionati	130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Batterie ed accumulatori	160601* batterie al Piombo
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Altro

(*) Rifiuti diversi da oli ed accumulatori: max 30 kg.



(sacchi) Imballaggi in legno (pallets, cassette, assi, ..etc.)	
Imballaggi in metallo	Ben selezionati da ogni altro materiale, possono essere conferiti tal quali o possibilmente ridotti in volume.
Polistirolo	Deve essere mondato da terriccio, scarti vegetali ed altri materiali estranei ed imballato in pacchi o confezionato in sacchi.
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	
Contenitori di fitofarmaci con prodotto scaduto o inutilizzabile	Le confezioni di fitofarmaci scaduti, purché integre, debbono essere consegnate al venditore autorizzato nel rispetto delle norme sui fitofarmaci. Non ne possono essere consegnati più di 30 kg/litri giorno.
Medicinali scaduti e relativi contenitori	Devono essere conferiti nei relativi contenitori integri o in contenitori in plastica o in metallo. Gli stessi potranno essere consegnati tramite sacchi chiusi forniti dal gestore che riporteranno tutte le indicazioni previste. Non ne possono essere consegnati più di 30 kg/litri giorno.
Batterie al piombo	Le batterie non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido, altrimenti dovranno essere conferite in appositi contenitori in materiali resistenti alla corrosione, approvati o forniti dal COBAT, per prevenire qualsiasi possibilità di sversamento o dispersione di sostanze liquide.
Filtri olio	Devono essere conferiti in contenitori a tenuta che non permettano la dispersione dell'olio, posti in area impermeabilizzata ed al coperto. Non ne possono essere consegnati più di 30 kg/litri giorno.
Olio esausto da motore, trasmissione, ingranaggi	Il materiale deve essere stoccato in serbatoi a tenuta in metallo o in plastica, dotati di bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. I serbatoi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza ed essere provvisti di apposita etichettatura in base alle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Non ne possono essere consegnati più di 30 kg/litri giorno.
Materiali contenenti amianto	L'imprenditore agricolo che intende trasportare direttamente al centro di raccolta i rifiuti di amianto prodotti nella propria impresa, deve: <ul style="list-style-type: none"> - confezionarli in condizioni di sicurezza (mascherina per la protezione delle vie respiratorie, applicazione di una soluzione impregnante di colla acrilica o vinilica prima della rimozione, per impedire la liberazione delle fibre d'amianto durante la movimentazione), secondo le disposizioni di legge; - inserire il materiale in un sacco impermeabile (polietilene), di spessore adeguato per essere successivamente inserito in un secondo sacco, per limitarne le contaminazioni; - i sacchi devono essere riempiti per non più di 2/3, chiusi con doppio legaccio ed essere etichettati per segnalare la natura del materiale contenuto e il pericolo che può rappresentare per la salute e l'ambiente; - eventuali pezzi taglienti o acuminati devono essere sistemati in teli in modo da evitare lo sfondamento dell'imballaggio e successivamente avvolti e sigillati con nastro adesivo ed etichettati a norma di legge; - è fatto divieto di frantumare gli oggetti di cemento-amianto per ridurne il volume e facilitarne l'inserimento nei sacchi. Non ne possono essere consegnati più di 30 kg/giorno.
Altro

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Direzione Parchi - Territorio - Ambiente - Energia
 Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta di n.
 facciate è conforme all'originale esistente presso
 questo Servizio.

Pescara, il **30 MAG, 2008**

IL FUNZIONARIO

[Firma]



Documento approvato dal Consiglio Regionale

ALLEGATO con il quale integrare l'atto del

numero 388 del 22.11.07


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. M. Per. J. J. J.)

COPIA

ALLEGATO 1.D

COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO	CODICE CER	UNITA'	IMPORTO (IVA 20% esclusa)
Sottoscrizione convenzione			
Quota di adesione per il periodo		€	
Altri costi			
Costo orario di interventi supplementari di sgombero e/o carico		€/ora	
Altro			
Forniture			
Sacco trasparente in plastica 70x110 cm		€/cad	
Big-bags			
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo			
Nolo cassone		€/anno	
Nolo contenitore per raccolta			
Nolo cisterna			
Altro			
Costi di smaltimento/recupero			
RIFIUTI NON PERICOLOSI (*)			
DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature ▪ Reti per filari e/o antigrandine ▪ Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) 	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	€/kg	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili ▪ Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti) ▪ Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, ... etc. 	Imballaggi di carta e cartone 150101 Imballaggi di plastica 150102 Imballaggi di legno 150103 Imballaggi etallo 150104 Imballaggi non pericolosi in materiali compositi 150105 Imballaggi non pericolosi in materiali misti 150106 Imballaggi non pericolosi in vetro 150107 Imballaggi non pericolosi in materia tessile 150109	€/kg	
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (non contenenti sostanze pericolose)	€/kg	
Polietilene neutro ed additivato	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	€/kg	
Scarti organici di natura vegetale o animale	020102 scarti di tessuti animali (da produzioni primarie) 020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie)	€/kg	
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici	€/kg	
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso	€/kg	
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili	€/kg	
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	€/kg	
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici	€/kg	
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso	€/kg	
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili	€/kg	
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	€/kg	
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose)	€/kg	



	né contenenti sostanze pericolose) 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)		
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)	€/kg	
Altro		
RIFIUTI PERICOLOSI (**)			
DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER		
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	€/kg	
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	€/kg	
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici	€/kg	
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio	€/kg	
Oli minerali esausti da autotrazione non emulsionati	130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
Batterie ed accumulatori	160601* batterie al Piombo	€/kg	
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	€/kg	
Altro		

(*) Rifiuti diversi da oli ed accumulatori: max 30 kg.

(**) Non possono essere imputati costi per il conferimento di rifiuti di oggetto delle attività dei Consorzi Nazionali Obbligatori (imballaggi, polietilene, oli minerali usati, batterie, .. etc.), per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell'acquisto, con il quale si finanziano le attività di raccolta e recupero. Il conferimento di tali rifiuti deve essere gratuito. Il gestore del servizio e/o del centro di raccolta, deve dotarsi di una convenzione con i circuiti dei Consorzi Obbligatori. Pertanto, l'eventuale addebito di costi deve essere motivato.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Direzione Parchi - Territorio - Ambiente - Energia
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta di n. 2
facciate e conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, li 30 MAG. 2008

IL FUNZIONARIO



AVVISO AGLI ABBONATI

Dal prossimo anno 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Dovendo, pertanto, allineare tutte le scadenze degli abbonamenti al 31 dicembre 2008 è necessario, per gli abbonamenti annuali in scadenza prima di tale data, provvedere al loro rinnovo solo per la rimanente frazione di anno (es: per un mese, due mesi, ecc. considerando solo il mese per intero). L'importo da corrispondere per il rinnovo sarà calcolato moltiplicando €6,45 mensili per il numero di mesi di riferimento.

L'importo deve essere versato sul c.c.p. n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

Gli abbonati che non intendono effettuare il rinnovo sono comunque invitati a darne comunicazione a mezzo tel. 0862-364669/4690/4660 o via e-mail bura@regione.abruzzo.it

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che
"l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità."

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da
Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila a
Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila
si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it